



DIREZIONE GENERALE
AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

SETTORE ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE, PESCA
E ACQUACOLTURA
IL RESPONSABILE
VITTORIO ELIO MANDUCA

Polizie Provinciali

Comando Carabinieri Forestali ER

Settori Agricoltura caccia e pesca

ATC

Associazioni Venatorie

OGGETTO: Regolamento (UE) 2021/57 della Commissione del 25 gennaio 2021 “recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all’interno o in prossimità di zone umide”.

Gentilissimi,

il Regolamento (UE) 2021/57 della Commissione del 25 gennaio 2021 “recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all’interno o in prossimità di zone umide” vieta, all’interno delle zone umide o entro 100 metri da qualsiasi limite esterno di una zona umida, le seguenti attività:

- sparare munizioni contenenti una concentrazione di piombo uguale o superiore all’1 % in peso;
- portare con sé munizioni di tale tipo quando si svolge attività di tiro in zone umide, ci si sta recando a svolgere attività di tiro in zone umide o si rientra dopo aver svolto tale attività.

Il regolamento definisce:

- “zone umide”: *superfici di paludi, pantani e torbiere o distese d’acqua naturali o artificiali, permanenti o temporanee, in cui l’acqua è stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata, comprese le distese di acqua marina la cui profondità non supera i sei metri durante la bassa marea;*
- “munizioni”: come pallini utilizzati in una singola carica o cartuccia di fucile da caccia, o per i quali sia previsto tale utilizzo;
- “fucile da caccia”: un’arma a canna liscia non ad aria compressa;

In attesa di una norma nazionale di recepimento, la Regione non ha la competenza per definire le tipologie di zone umide a cui il regolamento si applica né tantomeno le sanzioni e, ad oggi, i divieti interessano sia i cacciatori sia i coadiutori che attuano i piani di controllo alle specie che frequentano le zone umide.

Restano in vigore le misure di conservazione approvate dalla delibera n. 1147/2018, che vieta:

Viale della Fiera, 8
40127 Bologna

Tel. 051.527.4820-4627
Fax 051.527.4688

TerritorioRurale@Regione.Emilia-Romagna.it
PEC: territoriorurale@postacert.regione.emilia-romagna.it

			INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5		ANNO	NUM.	SUB.
a uso interno:DP	/	/	Classif:	400	120	30			Fasc.	2023	6	



- in tutti i SIC e ZPS di utilizzare fucili caricati con munizioni con pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali quali: laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati e con esclusione dei maceri, nonché nel raggio di 150 m dalle loro rive più esterne;
- e, soltanto in alcuni siti, anche la detenzione di munizioni contenenti piombo.

Così come è confermato quanto disposto dal calendario venatorio 2023-24 al punto 10) "Prescrizioni valide nelle zone umide di tutto il territorio regionale escluse quelle ricomprese nei siti della Rete Natura 2000" che vieta di utilizzare fucili caricati con munizionamento con pallini di piombo, o contenenti piombo, per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali: laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati e con esclusione dei maceri, nonché a distanza inferiore a 50 metri dalle rive più esterne degli stessi.

Cordiali saluti,

Avv. Vittorio Elio Manduca

(firmato digitalmente)

Viale della Fiera, 8
40127 Bologna

Tel. 051.527.4820-4627
Fax 051.527.4688

TerritorioRurale@Regione.Emilia-Romagna.it
PEC: territoriorurale@postacert.regione.emilia-romagna.it

				INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5		ANNO	NUM.	SUB.
a uso interno:DP	/	/	Classif:		400	120	30			Fasc.	2023	6	